

Anno 95° - N° 2 marzo 1998

l'e **m**igrato

4.000

ensile di emigrazione e immigrazione in Italia e in Europa

**Legge 6/3/98, n.40
sull'immigrazione**

Dei DIRITTI e delle PENE

Editoriale

- 3** Adelante con juicio
di Gianromano Gnesotto

Attualità

I numeri della Caritas

- 5** L'Italia degli stranieri
di Mariano Opagnola

- 6** Tra le maglie della legge
di Paola Scevi



Documentazione

LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

- 9** Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Spazio aperto

- 29** Parolai e pifferai
di Luciana Scevi

- 30** Un certo razzismo istituzionale
di Gian



Rubriche

- 4** Le vostre lettere
di Maria de Lourdes Jesus

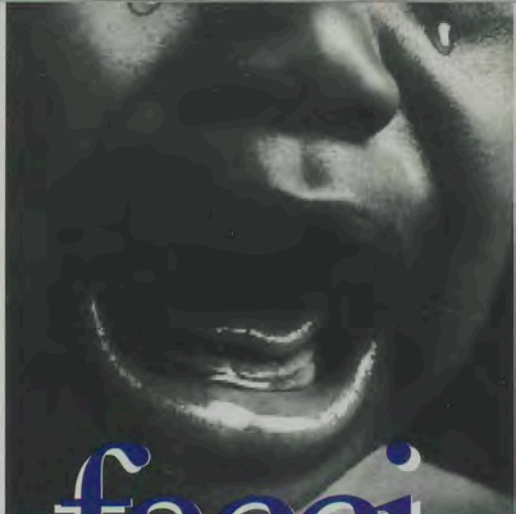
- 35** Sorrisi e grida
di Felix

Cultura

- 34** Libri
di Christiane Lubos

Italia - Europa

- 31** Notizie



**facci
 contenti
 con il tuo
 abbonamento**



l'e*m*migrato

Mensile di emigrazione e immigrazione
 in Italia e in Europa

Fondato nel 1903 dal Beato G.B. Scalabrini.

A cura dei Missionari Scalabriniani

Collabora il CSER (Centro Studi Emigrazione Roma)

Direttore: Gianromano Gnesotto

Dir. Resp.: Umberto Marin

Redazione: Maria de Lourdes Jesus, Christiane Lubos, Bruno Mioli, Gaetano Parolin, Gianfausto Rosoli, Paola Scevi, Luciana Scevi, Graziano Tassello, Bernardo Zonta.

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Torta, 14 - 29100 Piacenza - Tel. e Fax. 0523/330074

Posta elettronica: riv.emigrato@altrimedia.it

Abbonamento 1998 (C.C.P. n. 10119295)

Italia 30.000 (ordinario); 50.000 (sostenitore)

Estero 40.000 (ordinario); 60.000 (sostenitore)

Proprietario: Provincia Italiana dei Missionari di S. Carlo

Tipografia: IGEP - Cremona

Unione Stampa Periodica Italiana.

Questo periodico aderisce alla F.U.S.I.E.

(Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero)

Autorizzazione tribunale di Piacenza n. 2844 novembre 1977



ADELANTE CON JUICIO

Alla fine di una maratona legislativa durata più di un anno, e dopo nove anni per superare una "legge Martelli" improntata sull'emergenza, il 19 febbraio scorso l'Italia è giunta ad una normativa organica sull'immigrazione. E' stata una storia tormentata, costellata da una serie di polemiche durissime, segnata da taciti accordi di scambio e da ragioni di opportunità. Per questi motivi il testo legislativo è relativamente breve, e in soli 49 articoli cerca di comprimere un tema tanto ricco e complesso. Ciò facendo, sono state estrapolate alcune questioni importanti: il diritto di voto amministrativo, che dovrebbe essere oggetto di una legge costituzionale e che rappresenta una leva fondamentale per l'integrazione degli immigrati; e il diritto d'asilo che, benché trattato a parte, è un aspetto centrale per la nostra Penisola che si trova al centro del Mediterraneo. Ha inoltre lasciato in sospenso circa 200 mila clandestini presenti nel territorio italiano, visto che non è stata contemplata la regolarizzazione di tutti gli stranieri al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme: una sorta di tortura, il cui esito, quale che sia, si saprà solo dopo che il Governo avrà presentato una relazione sullo "stato dell'irregolarità".

A fronte di tutto questo, nonostante le lacune, le concatenazioni poco chiare e l'impronta "mercantilistica" di fissare quote in funzione del nostro mercato del lavoro, il giudizio è sostanzialmente positivo: l'impianto della legge considera finalmente l'immigrato come persona e come cittadino. E si capisce quanto ha dichiarato il ministro Livia Turco: "E' una legge un po' più avanti della coscienza nazio-

nale"; o ancora: "Dobbiamo riuscire a togliere dall'immaginario del popolo italiano lo stereotipo negativo dell'immigrato e introdurre invece quello di persona". In questo senso, tra i 49 articoli che compongono la nuova legge, si trovano alcune innovazioni: la carta di soggiorno a tempo indeterminato per chi risiede regolarmente da almeno cinque anni (art.7), la figura del garante per lo straniero che inten-

“

Nonostante le lacune, le concatenazioni poco chiare e l'impronta "mercantilistica" di fissare quote in funzione del nostro mercato del lavoro, il giudizio è sostanzialmente positivo: l'impianto della legge considera finalmente l'immigrato come persona e come cittadino.

”

de entrare in Italia a cercare lavoro (art.21), la possibilità di concorrere all'assegnazione di alloggi pubblici (art.38). Sembra proprio che si stia intaccando il noto comandamento scritto sul muro della "Fattoria degli animali" di Orwell: "Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri". Se il Senato avesse avuto la capacità di recepire alcuni emendamenti suggeriti tenacemente dall'associazionismo in ordine alle modalità di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno, nonché al diritto

effettivo sul respingimento e l'espulsione, un passo in più verso l'uguaglianza si sarebbe fatto. Qualche tenue speranza va riposta nel fatto che entro due anni il Governo è delegato ad emanare i "decreti legislativi, recanti disposizioni correttive" per realizzare pienamente i principi della legge o per assicurarne una migliore attuazione.

Ora, dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 12 marzo, la nuova legge dovrà essere applicata. Ci sono delle scadenze da ottemperare, come quella dei 180 giorni entro i quali il Governo dovrà redigere il "regolamento di attuazione", senza il quale gran parte della legge rimane solo un pacco di nemmeno facile e allettante lettura. Inoltre entro 90 giorni dovrà essere varato il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione: verrà rinnovato ogni tre anni e indicherà gli interventi che lo Stato italiano intende svolgere anche in cooperazione con gli altri Stati dell'UE, con le organizzazioni internazionali e nazionali. Mancano ancora le risorse finanziarie, i centri di accoglienza temporanea alle frontiere per i clandestini in attesa del ricorso e il documento di programmazione triennale che fissa le quote di ingresso. E come se non bastasse Giorgio Napolitano aggiunge: "Per una seria politica dell'immigrazione servono anche politiche sociali, del lavoro ed estera, a livello sia europeo che del bacino del Mediterraneo". La strada è ancora lunga, e siamo solo agli inizi. Adelante, adelante con juicio.

Gianromano Gnesotto



Le vostre lettere

di MARIA DE LOURDES JESUS

IL PERMESSO DI SOGGIORNO SMARRITO

Sono sposata con un ragazzo senegalese da quasi tre anni. I suoi documenti sono in regola: il permesso di soggiorno che scade nel 1999, passaporto, carta d'identità. La domanda di cittadinanza è stata inoltrata più di un anno fa. Il nostro problema è questo: nell'ottobre dell'anno scorso mio marito è partito per il Senegal, chiedendo al datore di lavoro il permesso di una settimana. Ormai sono due mesi e non è ancora potuto tornare. L'Ambasciata italiana non si interessa al nostro caso, e inoltre dice che non si fida perché in Senegal fanno traffici di documenti. Adesso rischia anche il posto di lavoro. Per il momento è in aspettativa. Cosa possiamo fare?

Barbara (Torino)

Cerchiamo di capire: credo che suo marito, anche se lei non lo dice nella lettera, abbia perso il permesso di soggiorno in Senegal. Siccome è un documento emesso dallo Stato italiano,

l'ambasciata dovrebbe semplicemente accettare la denuncia fatta da suo marito e rilasciargli il duplicato. Anche se ci sono traffici di documenti in Senegal, suo marito ha il diritto di rientrare in Italia, perché immigrato legale e perché sposato con una cittadina italiana.

C'è però un punto importante: spero che per uscire dall'Italia suo marito abbia avuto il visto di reingresso sul passaporto, che normalmente ha l'intera durata del soggiorno in Italia, quindi fino al 1999 nel suo caso. E' la prima cosa che gli chiederanno all'aeroporto. Ora le cose sono due: o suo marito ha smarrito il permesso di reingresso e allora dovrà fare denuncia alla polizia di frontiera; con questa denuncia andrà poi in Questura a rifare i documenti del nuovo soggiorno. Oppure suo marito è partito per il Senegal senza il visto di reingresso e allora il problema è più complicato, perché ci sarà un lungo percorso burocratico. Ma non si deve scoraggiare. Lei dovrebbe intanto contattare il Ministero Affari Esteri in Italia, portando tutta la documentazione necessaria per dimostrare che siete sposati e poi chiedere che il Ministero spedisca un fax di autorizzazione al rilascio del visto di reingresso in Italia all'Ambasciata italiana di Dakar.

Un ultimo consiglio: faccia una copia del permesso di soggiorno di suo marito, da conservare a casa. In caso di smarrimento le sarà molto utile.

IL LEADER ESPULSO

Ti scrivo al posto di un mio connazionale, Paul Okoye, che ora si trova, suo malgrado, in Nigeria. Nel 1990 è stato eletto presidente della comunità nigeriana nel Veneto, e riconfermato nel 1997. Con questo compito si occupava della tutela dei diritti dei suoi connazionali e di altri immigrati, diventando a volte persona ingombrante. Ha promosso ad esempio manifestazioni antirazziste, come quando, di fronte alla decisione del Padova Calcio di ingaggiare due giocatori nigeriani, alcuni tifosi manifestarono pubblica-



mente il loro disappunto. Nel settembre del 1997 Paul Okoye venne raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, e da allora la sua comunità sta cercando il motivo che è stato alla base di questa decisione da parte dell'autorità competente.

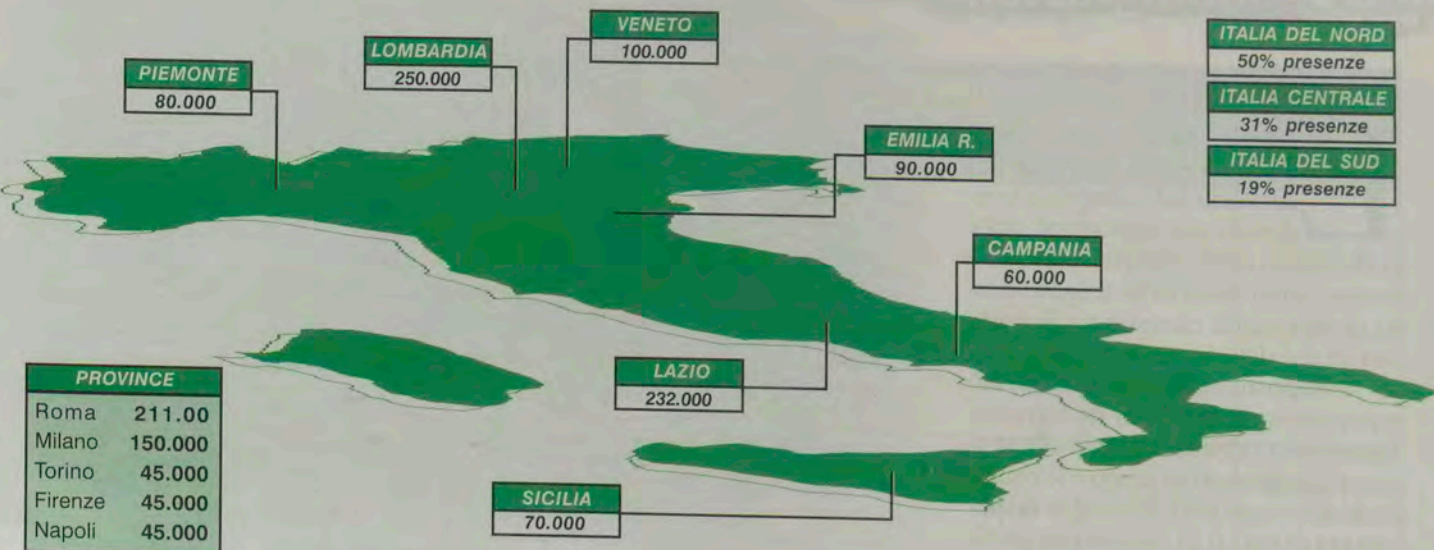
Emmanuel Zabla (Padova)

Normalmente il foglio di espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera avviene solo nei casi in cui il soggetto commette reati gravi o viene giudicato pericoloso. Se è questa la situazione del suo amico, diventa impossibile tentare di farlo rientrare in Italia. Se invece non ha avuto problemi con la giustizia ed è in regola con il permesso di soggiorno allora si può tentare di aiutarlo. Se proprio volete tentare di farlo rientrare in Italia dovete assolutamente coinvolgere un avvocato che si sia già interessato in passato di casi come questo. Un'altra cosa che potete fare è quella di chiedere a Okoye di spedire una copia del foglio di espulsione, perché in quel documento deve essere chiaramente detta la motivazione del provvedimento di espulsione. Se il signor Okoye è stato espulso ingiustamente, l'avvocato può fare causa e chiedere la revisione dell'espulsione. In seguito potrà fare richiesta per il visto di ingresso in Italia, sempre che sia stato legalmente residente nel territorio italiano.

Il percorso burocratico, come lei può immaginare, è lunghissimo e richiede tanta pazienza e tenacia.

Maria de Lourdes Jesus





L'Italia degli STRANIERI

Quanti sono? Lavorano? Evadono il fisco? Quali regioni preferiscono? Quanti clandestini? Le anticipazioni del dossier statistico sull'immigrazione della Caritas.

Il nuovo dossier sull'immigrazione in Italia sarà pronto nel prossimo ottobre, ma il 24 febbraio la Caritas e la Migrants ne hanno presentato delle anticipazioni per stemperare, sulla base dei numeri, l'emotività che poteva accompagnare l'entrata in vigore della nuova legge. E i numeri dicono innanzitutto che l'allarme clandestini, suscitato dagli sbarchi di curdi e albanesi sulle coste italiane, è sproporzionato rispetto all'entità reale del fenomeno. Secondo i calcoli della Caritas, fondati sulla somma delle sanatorie che hanno consentito di far emergere il sommerso degli anni 90, "c'è uno straniero in situazione irregolare ogni quattro titolari di permesso di soggiorno". Invece, se si desse ragione ai calcoli più allarmistici per ogni clandestino respinto alla frontiera (60.000 respingimenti annuali) ve ne sarebbero 12 che passano. Ovvero, in Italia vi sarebbero ormai 5 milioni di stranieri. In realtà i dati statistici dicono che, al 31 dicembre 1997, gli immigrati regolarizzati erano 1.240.721: 145mila in più rispetto all'anno precedente non per nuovi ingressi, ma perché sono stati registrati tutti i permessi concessi ai circa 250.000 regolarizzati del 1996. L'incidenza sulla popolazione residente è del 2,2 per cento, meno della metà della media europea. La novità del rapporto sta in quegli



indici che mostrano il maggiore inserimento e la permanenza dei lavoratori stranieri. Il primo dato è quello sull'occupazione: è triplicato il numero degli occupati e i disoccupati sono diminuiti di quasi un quinto (nel 1990 i disoccupati erano la metà dei lavoratori dipendenti, oggi sono il 18,5 %). Inoltre il gettito contributivo dei lavoratori stranieri è stimabile attorno ai 24-25.000 miliardi.

Gli altri dati che fanno pensare ad un inserimento permanente in Italia sono i permessi per ricongiungimenti familiari (circa 230mila, passando dal

61,8% nel 1990 al 79,6% nel 1997) e il numero di bambini che frequenta le scuole (più di 45.000 dalle materne alle superiori; erano 18.000 nel 1990). Tra le nazionalità presenti nel territorio italiano, la prima risulta quella del Marocco (131.406 persone), al secondo posto quella albanese (83.807) e al terzo rimane quella filippina (61.285). La Lombardia, con 250.400 immigrati stranieri, diventa la prima regione per numero di presenze, seguita dal Lazio, che ne ha 232.611.

Mariano Opagnola



tra le maglie della LEGGE

*La sintesi della nuova
legge sull'immigrazione
attraverso i suoi nodi
fondamentali.*

L' intento del legislatore circa le modalità di **ingresso** nel territorio dello Stato e le condizioni per il protrarsi della permanenza degli stranieri, è rivolto a dettare criteri chiari e che tengano conto di una realtà complessa. Si parte (art.4) dal dato formale del possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto di ingresso. Questo potrà essere rilasciato allo straniero che dimostri lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza. L'ingresso in Italia può essere autorizzato da un visto in caso di soggiorni brevi (non più di 90 giorni) o da un **permesso di soggiorno** per periodi più lunghi. In quest'ultimo caso lo straniero dovrà (art.5), entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato, richiedere il permesso di soggiorno al questore della Provincia in cui dimora. La durata non potrà comunque essere superiore a tre mesi per visite, affari e turismo; superiore a sei mesi per lavoro stagionale (portati a nove per particolari settori); superiore a un anno per studio o formazione (rinnovabile annualmente per corsi pluriennali); superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. Il rinnovo del permesso va chiesto entro 30 giorni dalla scadenza e viene concesso (o negato) entro 20 giorni dalla richiesta. L'articolo 6 concerne le vicende inerenti al soggiorno, in particolare per quanto riguarda la variazione delle ragioni per cui è stato richiesto e rilasciato, gli adempimenti in materia di iscrizioni o variazioni anagrafiche e la violazione dell'obbligo di esibire i documenti identificativi oppure il permesso o la carta di soggiorno alle autorità di pubblica sicurezza (punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila). Avverso i provvedimenti di cui agli artt.5 e 6 lo straniero può proporre ricorso al T.A.R. competente.

CARTA DI SOGGIORNO

Ma la novità di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa riguarda la possibilità per lo straniero di ottenere la **carta di soggiorno** (art.7). Que-

sta verrà rilasciata a chi, regolarmente soggiornante da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, dimostri di essere in grado di avere un reddito sufficiente per mantenere sé e i propri familiari. La carta sarà a tempo indeterminato e potrà essere richiesta anche a favore del coniuge e dei figli minori conviventi. La sua revoca potrà essere disposta dal questore qualora venga emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati non colposi di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (si tratta di reati per cui è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato). Il titolare della carta di soggiorno avrà, tra l'altro, l'esenzione dal visto di ingresso, la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (escluse quelle espressamente riservate al cittadino) e potrà accedere ai servizi e

alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, quindi anche quelle previdenziali e sanitarie.

ESPULSIONI E RESPINGIMENTI

Per gestire i flussi migratori e controllare le frontiere sono previsti due istituti: l'**espulsione** e il **respingimento**. Con quest'ultimo strumento (art.8) si intende impedire l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che si presenti alle frontiere senza i requisiti richiesti dalla nuova normativa o che abbia tentato di introdursi clandestinamente. Per perseguire tale finalità vengono inoltre posti a carico del vettore alcuni obblighi che, in caso di gravi inadempienze, comportano severe sanzioni. Nel caso in cui lo straniero sia stato accettato come passeggero



Le vie dell'espulsione

Natura	Tipo di provvedimento	Casi	Riferimento normativo	Autorità	Forme di opposizione
Provvedimento amministrativo	Decreto motivato	Ordine pubblico, commissioni di reati, irregolarità di ingresso, permanenza abusiva	Artt.11 e 12	Ministro dell'Interno e Prefetto	Ricorso al Pretore
Misura di sicurezza	Sentenza di condanna	Condanna per delitti di cui agli artt.380 e 381 c.p.p.	Art.13	Giudice penale	Appello
Sentenza	Sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.)	Condanna inferiore ai 2 anni di reclusione	Art.14	Giudice penale	Ricorso per Cassazione

senza documenti legittimanti l'ingresso in Italia, il vettore è obbligato a riprenderlo in carico per ricondurlo nello Stato di provenienza, assicurando in ogni caso la schedatura dei contravventori. Inoltre, (art.10), vengono inasprite le pene a carico di coloro che organizzano reti criminali per favorire l'immigrazione clandestina; le pene possono raggiungere i 12 anni di reclusione e la multa di trenta milioni per ogni straniero di cui sia stato favorito l'ingresso, che possono diventare quindici anni di reclusione e cinquanta milioni di multa in caso di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o sfruttamento di minori. Chi approfitta della condizione dello straniero irregolare, favorendone la permanenza in Italia e traendo da ciò vantaggio (sfruttamento del lavoro in nero, affitto di appartamenti a prezzi spropositati) sarà punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a trenta milioni. Disposizioni speciali disciplinano le operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina e dei traffici illeciti.

L'espulsione (art.11) viene disposta dal ministro dell'Interno o dal prefetto per motivi di ordine pubblico, commissione di reati, irregolarità di ingresso, o per contrastare la permanenza abusiva sul territorio dello Stato. Nel caso di procedimento penale in corso o arresto in flagranza è preceduta dal nulla osta del giudice che procede. L'espulsione è eseguita dal questore, con accompagnamento alla frontiera tramite la forza pubblica, quando lo straniero resta in territorio italiano oltre il limite fissato con l'intimazione o quando per circostanze obiettive vi sia il concreto pericolo che lo stranie-



ro si dia alla clandestinità. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al pretore entro cinque giorni dalla comunicazione. Il rimedio giurisdizionale previsto non è però sospensivo. Per l'espulsione relativa a motivi di ordine pubblico è ammesso il ricorso al Tar del Lazio. Quando (art.12) non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di assistenza più vicino. L'espulsione può anche essere disposta dal giudice in esito a una sentenza di condanna per i reati per i quali sia obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato. L'espulsione può altresì essere disposta come sostitutiva della detenzione, quando la condanna sia inferiore ai due anni di detenzione. In tal caso l'espul-

sione non può avere durata inferiore ai cinque anni ed è eseguita dal questore anche se la sentenza non è passata in giudicato.

LAVORO

Tra le novità della nuova normativa le regole che disciplinano l'ingresso e il soggiorno per motivi di **lavoro subordinato**, anche stagionale, e di **lavoro autonomo** (artt.19 e ss.). Le quote di ingresso dovranno essere stabilite annualmente con uno o più decreti che tengano conto dei dati occupazionali. D'intesa con i Paesi di origine verranno predisposte apposite liste a cui potranno iscriversi i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il datore di lavoro che intenda instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero potrà attingere da tali liste. La richiesta potrà anche essere nominativa nei casi di conoscenza diretta del lavoratore. Contestualmente alla domanda di autorizzazione il datore di lavoro dovrà esibire idonea documentazione circa la sistemazione logistica del lavoratore. Le condizioni economiche offerte allo straniero non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi nazionali del settore interessato. L'autorizzazione deve essere utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio e copia del contratto di lavoro stipulato a seguito della stessa dovrà essere prodotta all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio. La legge introduce inoltre la nuova figura del **garante** per il cittadino straniero che intenda entrare in Italia per trovare lavoro (art.21). Un cittadino italiano o straniero regolarmente sog-



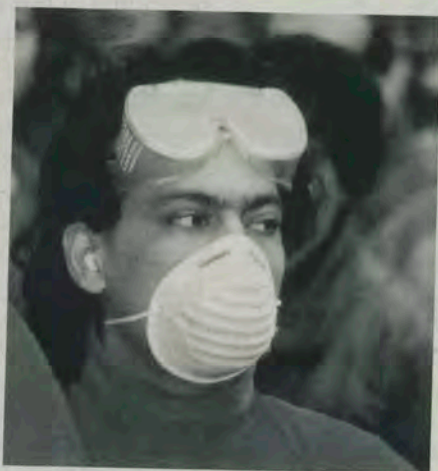
torizzazione ha validità minima di venti giorni e massima di sei mesi estensibile a nove per particolari settori anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso imprese diverse. Se il lavoratore stagionale dopo aver portato ad esecuzione il contratto rientra regolarmente nel Paese di provenienza, avrà diritto di precedenza negli

FAMIGLIA E SANITA'

Sono favoriti i **ricongiungimenti familiari** (art.27) se lo straniero dimostra la disponibilità di un alloggio e di un reddito che va da 480 a 1.440 mila lire mensili a seconda del numero di familiari per cui si chiede il ricongiungimento. Lo straniero regolarmente soggiornante o che abbia chiesto il rinnovo del titolo per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza è iscritto di diritto al **servizio sanitario** nazionale (art.32). L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Chi non è ricompreso in queste categorie deve assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, sottoscrivendo una polizza assicurativa in un istituto italiano o straniero valida sul territorio oppure mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale. Ai cittadini stranieri irregolari sono però assicurate nei presidi pubblici le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattie e infortunio. In particolare sono garantite: la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la cura delle malattie infettive. Anche i minori stranieri saranno soggetti all'**obbligo scolastico** (art.36). Inoltre, è prevista (art.38) la possibilità di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli **alloggi** di edilizia residenziale pubblica.

Paola Scevi

giornante, oppure le regioni, gli enti locali, le associazioni sindacali e professionali, le associazioni del volontariato operanti da almeno tre anni nel settore dell'immigrazione, in presenza dei requisiti fissati con apposito decreto, potranno farsi garanti assicurando allo straniero l'alloggio e la copertura dei costi di mantenimento e assistenza sanitaria per la durata, annuale, del permesso di soggiorno.



Per la peculiarità del **lavoro stagionale** l'art.22 stabilisce che la richiesta di manodopera, riferita alle apposite liste o nominativa, può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto degli associati. L'au-

giorno, sarà punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da due a sei milioni. Lo straniero che intenda esercitare un'attività di **lavoro autonomo** (art.24), non occasionale o riservata ai cittadini italiani, deve dimostrare di possedere i requisiti professionali richiesti e di disporre di risorse adeguate all'attività che vuole intraprendere.

LEGGE 6 marzo 1998, n.40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di attuazione", è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2.

(Diritti e doveri dello straniero)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel

territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto

lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3. (Politiche migratorie)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per

lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

Art. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il di-

niego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Art. 5.

(Permesso di soggiorno)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenen-

te all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere di-

sposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche antic contraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.

Art. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente

articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.

(Carta di soggiorno)

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Art. 8.
(Respingimento)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
 - a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
 - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello internazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle au-

torità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a far venire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della

licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 11.

(Espulsione amministrativa)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

- a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
- b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
- c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo

1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere pre-

sentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificare l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 12.

(Esecuzione dell'espulsione)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro

le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Art. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

Art. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 15.
(Diritto di difesa)

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

CAPO III.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
UMANITARIO

Art. 16.
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del

programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiatione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 17.
(Divieti di espulsione e di respingimento)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 18.
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi

non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltramento agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

5. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al la-

voro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

Art. 21.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del

lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Art. 22.

(Lavoro stagionale)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di la-

voro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.

Art. 23.

(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Art. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attesta-

zione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

Art. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

Art. 26.

(Diritto all'unità familiare)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di

carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 27.

(Ricongiungimento familiare)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non co niugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) genitori a carico;
- d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore re-

golarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

Art. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 29.

(Disposizioni a favore dei minori)

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

Art. 30.

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

Art. 31.

(Comitato per i minori stranieri)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

**DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA
E INTEGRAZIONE SOCIALE**

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 32.

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazio-

nale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrando tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

- a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b), non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Art. 33.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 34.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

CAPO II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

Art. 35. (Attività professionali)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Art. 36. (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai

servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 37. (Accesso ai corsi delle università)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro

disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigore di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

CAPO III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 38.

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i co-

muni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziari.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in

materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Art. 39.
(Assistenza sociale)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

CAPO IV.
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE
SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE

Art. 40.
(Misure di integrazione sociale)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri

di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

Art. 41.
(Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e

dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Art. 42.

(Azione civile contro la discriminazione)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimen-

ti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 43.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e com-

pleta attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 44.

(Commissione per le politiche di integrazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deli-

berate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 45.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
- b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
- c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
- d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, al-

meno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 46. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
 - c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
 - d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
 - e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
 - f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
 - g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: " , sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

Art. 47. (Testo unico - Disposizioni correttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
 - a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmes-

si, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 48. (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
 - a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
 - b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 49. (Disposizioni finali)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

Roma, 6 marzo 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarietà sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro degli interni

AVVENIRE

La nuova legge attraverso le pagine dei quotidiani

Il manifesto del Corriere della Sera

Il Sole 24 Ore

La Padania

Il Giornale

Parolai e pifferai

L'ideale palazzo della politica deve avere un ballatoio parecchio spazioso, a giudicare dalla disinvoltura con cui tanti politici ed operatori dell'informazione oltrepassano i confini di una vitale e necessaria dialettica politica, per sguazzare gioiosi nel becerume delle liti da massaie. Facile vaticinio, puntualmente avveratosi, voleva che anche e soprattutto su un terreno minato come quello della nuova legge sull'immigrazione, agitatori e politicanti di basso profilo tentassero di suscitare ancestrali paure attraverso il colorato e folkloristico sfoggio di un vero e proprio arsenale di sciocchezze d'antan.

Ci sarebbe materiale per divertirsi, e tanto, se non fosse per la sacertà dei valori in gioco, sottolineata opportunamente dal ministro Livia Turco: "...ha vinto il principio della dignità umana" (*La Stampa* 20/2/98); "...una legge un po' più avanti della coscienza nazionale e per questo ancora più importante" (*la Repubblica* 20/2/98); "...si chiude l'epoca dell'emergenza...ora serve un coordinamento europeo" (*Corriere della Sera* 20/2/98). A farle da contraltare il consueto, misurato equilibrio del leghista Mario Borghesio, che ricordiamo caritatevole fautore del respingimento degli immigrati a colpi di proiettili di gomma e di altre amenità, che paventa che ora "l'Italia si marocchinizzerà" (*Avvenire* 21/2/98). Del resto l'opposizione parlamentare di Lega e Polo non ha risparmiato nemmeno i colpi più bassi: la richiesta leghista di controllo elettronico del numero legale ogni trenta secondi ha costretto anziani senatori all'immobilità per ore, il Presidente del Senato Mancino a concedere una pausa caffè non prevista dal regolamento, e l'immarcescibile senatore a vita Andreotti ad implorare una sosta per altre esigenze ancor meno procrastinabili. E quando la situazione si è fatta disperata la Lega ha abbandonato l'aula per

protesta ("...ci invaderanno") e alto si è levato il lamento di An: "...è un provvedimento truffa" (*Corriere della Sera* 20/2/98).

All'insegna di un sano realismo la posizione del ministro degli Interni Giorgio Napolitano: "...le imprese del Veneto e della Lombardia non andrebbero avanti se non ci fossero gli immigrati, che cercano soprattutto in questo momento di ripresa economica" (*Corriere della Sera* 20/2/98). Parimenti pragmatico il quotidiano di Confindustria, *Il Sole 24 Ore*, che il 22/2/98, in un commento di Innocenzo Cipolletta, auspica il coniugio di "alcuni principi inderogabili con una sana e intelligente gestione pratica", ma confessa anche "imbarazzo nel trattare l'immigrazione come una materia prima da importare nelle giuste dosi".

Dalle colonne amiche de *Il Giornale* piagnucolano invece i senatori di Forza Italia Andrea Pastore e Giuseppe Maggiore: "La maggioranza ha approvato una legge demagogica e pasticciata, insufficiente a regolamentare il fenomeno dell'immigrazione...si è perpetrato un ennesimo strappo alla dignità dell'intero parlamento...Forza Italia intende perseguire la sua battaglia per contrastare questa legge" (20/2/98). Lodevole intento, quello della tutela della dignità del Parlamento, se chi dichiara di perseguirlo con tanto fervore non tralasciasse soavemente di considerare la dignità di uomini e donne, e i loro occhi smarriti, e il loro sudore, e la loro disperazione. Sono uomini e donne, e la ripetizione è quanto mai opportuna, visto che dai titolacci sparati da *la Padania* parrebbe trattarsi di un branco di cavallette impazzite in precipitosa marcia verso gli opulenti granaia della nostra ricca provincia: "Albanesi pronti all'invasione; Oltre Adriatico si fregano le mani per la nuova legge; Grazie Ulivo, arriviamo presto; Fibrillazione in Albania dopo il varo della legge Turco" (22-23/2/98).

Paradossalmente, ad incorniciare queste perle di terrorismo informativo, un editoriale sul cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed un commento che forse si sperava sagace e pungente, a firma Scieur Curat, sulle pretese magagne della Chiesa, con un grottesco, stupefacente richiamo al Vangelo delle beatitudini. Improntitudine? Fervida fantasia? Forse solo piccole idee, di piccole libertà, per piccoli uomini.

Uno scenario così melodrammatico non poteva non urtare sgradevolmente il senso estetico dei raffinati spiriti de *Il Giornale*, che non hanno tardato a lanciare il loro grido d'allarme: "Il governo legalizza i venditori clandestini", "Cittadinanza a tutti i vu' cumprà", "La nuova legge sull'immigrazione prevede una sanatoria camuffata" (21/2/98). D'obbligo la citazione dell'autorevole (ma chi lo ha eletto?) ministro dell'Immigrazione della Padania, il siriano Farou Ramadan, che ha già una certezza: "Non funziona, bisogna cambiarla, organizzare un referendum abrogativo. I clandestini vanno espulsi uno per uno". Insomma, gli altri immigrati si arrangino: lui, intanto, ce l'ha fatta, e ha anche licenza di dispensare sciocchezze a piene mani.



Luciana Scevi

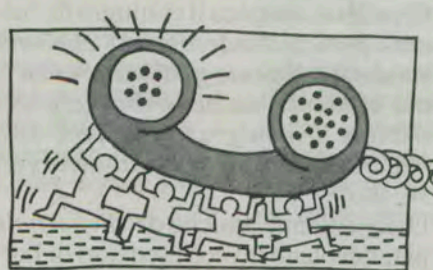
Khaled è un cittadino tunisino. Si presenta per rinnovare il permesso di soggiorno e alla consegna della ricevuta per il ritiro gli viene comunicato che potrà ritirare il permesso solo dopo un mese. Nel frattempo riceve dalla Tunisia l'avviso che la moglie è in ospedale per essere sottoposta ad un difficile intervento chirurgico. Si precipita in Questura per chiedere il permesso di soggiorno rinnovato, ma viene respinto all'ingresso per troppa affluenza di stranieri. Si ripresenta il giorno successivo e dopo



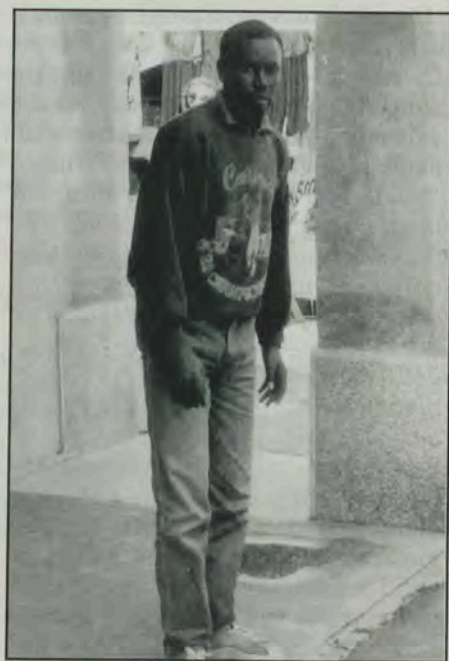
Un certo razzismo istituzionale

Nei dati di "Telefono Mondo", la sottile e a volte involontaria discriminazione che passa all'interno delle pubbliche amministrazioni.

un'estenuante coda di otto ore gli viene chiesto di portare la prova della necessità di avere il permesso di soggiorno rinnovato con urgenza, vale a dire il certificato medico che attesta il ricovero della moglie, tradotto e legalizzato dall'ambasciata italiana a Tunisi. Incarica un cognato, che si reca immediatamente all'ambasciata italiana, ma che si sente dire che potrà ritirare il certificato tradotto e legalizzato solo dopo una settimana. Nel frattempo la moglie di Khaled è stata operata. Lui, preoccupato, parte senza ritirare il soggiorno. Ora non riesce più a rientrare in Italia: non ha strumenti perché l'ambasciata e il consolato italiano si interessino a lui e si mettano in contatto con la Questura presso la quale si trova il permesso di soggiorno rinnovato. Nel frattempo ha perso il lavoro che aveva in Italia, qui è rimasto un conto bancario ancora aperto, da cui non riesce ad attingere, e un appartamento in affitto nel quale ha lasciato tutti gli arredi e gli effetti personali. E' una delle storie raccolte da "Telefono mondo", un servizio di informazione e consulenza telefonica per gli immigrati in Italia, che nel rapporto di quest'anno cataloga la maggioranza delle 1.750 telefonate giunte nell'arco di tempo ottobre '96 - dicembre '97, sotto la voce "Razzismo istituzionale". Si tratta di una forma di razzismo senza volto, rappresentato da mecca-



nismi di discriminazione che si attuano proprio sul piano del rapporto con le istituzioni e le amministrazioni italiane. Una sorta di percorso ad ostacoli per lo straniero, che se anche ha la fortuna di non incappare nell'ottusità di un pubblico funzionario, si trova preso negli ingranaggi burocratici e nel loro esasperato immobilismo. La loro è una "cittadinanza dimezzata", risultato di una serie di procedure e interpretazioni che creano discriminazione. Ogni diritto ne esce malconcio: permesso di soggiorno, residenza, lavoro, alloggio, assistenza sanitaria, ricongiungimento familiare. Quelli di "Telefono mondo" passano al setaccio tutti i possibili ambiti in cui l'immigrato ha a che fare con l'istituzione italiana e vi sottolineano le lungaggini, le ingiustizie e le discriminazioni. Ma a questo punto è necessario leggere i dati con attenzione, senza generalizzazioni e con uno sforzo di otti-



mismo per l'immediato futuro, guardando alla novità della nuova legge sull'immigrazione, che contiene anche un articolo, il 41, sulle discriminazioni razziali e che potrebbe arginare il più possibile i casi di un reale "razzismo istituzionale". Qualcosa si potrà fare con il solo potenziamento del personale che lavora nelle pubbliche amministrazioni, se non altro per prendere le distanze da quell'inefficienza burocratica che sconfina con il razzismo.

Gian

NOTIZIE



La copertina del numero 7 (ottobre 1997) de 'l'emigrato' dedicata all'iniziativa "Chiama l'Africa".

7 APRILE

AFRICA: **Quinto centenario** **della colonizzazione**

Cinquecento anni di rapporti falsati e di dominio, iniziati con la circumnavigazione del continente da parte di Vasco De Gama nel 1498 (inizio del periodo coloniale) e conclusi formalmente negli anni Sessanta con la dichiarazione di indipendenza della maggior parte dei paesi africani. Oggi questa storia va corretta ponendo la solidarietà alla base di un nuovo patto con i popoli africani. E' questa una delle sfide di "Chiama l'Africa", la prima Campagna italiana a cui aderiscono oltre 260 gruppi e organizzazioni, per "rimettere l'Africa - come si legge nell'appello - nell'agenda della politica internazionale e sulle prime pagine dei mezzi di comunicazione". E per quest'anno così importante (perché potrebbe segnare il momento del riscatto dei popoli africani sul versante della cancellazione del debito e della pacificazione di tutto il continente entro il 2000), "Chiama l'Africa" ha un'agenda ricca di iniziative. Con un obiettivo prioritario: convocare gli italiani a un anno di mobilitazione che faccia arrivare la voce dei popoli africani sui tavoli del governo

italiano, dell'unione europea, delle Nazioni Unite e degli organismi economici e finanziari internazionali. Un impegno a tutto campo. A cominciare da "Arriva l'Africa in piazza", la prima mostra itinerante per l'Italia sull'Africa, vera e propria carovana costituita da tre grandi camion allestiti a mo' di mostra per incontrare i volti e l'umanità di un continente che non è soltanto guerre e carestie, ma anche progettualità, speranze e ricchezza. Un



viaggio lungo 15 mesi e che toccherà oltre 60 città e che si concluderà a Roma l'8 dicembre di quest'anno. Con un obiettivo: raccogliere due milioni di firme e proclamare un "Anno internazionale di Solidarietà con i popoli africani".

Centrale sarà il mese di aprile con trenta giorni di mobilitazione intitolata: **"1498-1998: Europa-Africa, andata e ritorno"**. Quello di Vasco De Gama infatti è stato un viaggio che per l'Europa ha avuto un ritorno in termini economici, di sfruttamento e di dominio. Ora viene proposto un viaggio di scambio, in cui è l'Africa ad arrivare in Europa. Un viaggio di ritorno con un sottotitolo molto impegnativo: "Memoria di cinquecento anni di colonizzazione".

Tre sono le iniziative proposte in varie città: la prima il **7 Aprile: quinto centenario della colonizzazione**. Con il titolo "L'andata: 'Mal d'Africa'", si indica la nostalgia inguaribile che prende chi ha soggiornato in Africa, ma anche tutto ciò che gli africani hanno subito in questi 500 anni di colonizzazione. Il 7 aprile, martedì santo, in varie città i gruppi di "Chiama l'Africa" organizzano incontri e dibattiti.

La seconda iniziativa, il **26 Aprile: centocinquantenario dell'abolizione della schiavitù**. Il titolo della giornata è "L'incontro: crocevia di carovane". A Goré, l'isola di fronte al Senegal da cui partivano le navi dirette nelle piantagioni del nuovo mondo, vi saranno celebrazioni importanti, e verrà inaugurato un monumento alla fraternità e alla collaborazione tra i popoli. Potrebbe essere l'occasione per dedicare questo giorno all'antirazzismo, contro ogni forma di discriminazione e per una nuova società umana.

La giornata conclusiva è il **10 maggio**, con il titolo: "Il Ritorno: Un nuovo piano di solidarietà". Verrà promossa la "firma" per un nuovo patto di solidarietà con i popoli africani e si raccoglieranno aiuti per i gruppi organizzati della società civile africana.

Eugenio Melandri
Coordinatore di Chiama l'Africa

NOTIZIE



Svizzera

Presso la Cassa svizzera di compensazione dell'Avs di Ginevra (l'Inps elvetico) sono state scoperte circa 200.000 posizioni assicurative inattive intestate a cittadini italiani, ex emigrati in Svizzera, che hanno già superato l'età pensionabile e che non hanno mai richiesto la pensione svizzera dell'Avs. Le autorità elvetiche si sono dichiarate disponibili a ricercare tutte le soluzioni possibili.



Francia

"Niente negri", sono state le parole pronunciate dal maitre di un famoso ristorante parigino, *la Coupole*. Peccato che le abbia rivolte, inavvertitamente, alla persona sbagliata e cioè all'ambasciatore etiopico in Francia Mulugeta Etafa. L'ambasciatore non ha ancora deciso se depositare una protesta ufficiale o portare pazienza.



Germania

Il ministro dell'Interno ha dichiarato che un numero crescente di stranieri a cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato ha denunciato la perdita dei documenti d'identità. In realtà i documenti venivano trasmessi ad altri connazionali per consentirne l'ingresso nel Paese. Chi non riuscirà a dimostrare l'effettivo smarrimento non potrà recarsi all'estero per un anno.



FIRME PER LIBERARE I PAESI POVERI DAI DEBITI

Come trovare insieme una formula per affrontare il lacerante problema del debito del Terzo Mondo, il cui valore nominale oggi ha raggiunto i duemila miliardi di dollari?

Quello che pareva un'utopia comincia a diventare una realtà; l'insistenza della S. Sede e del Papa stesso sono voci che cominciano ad essere ascoltate. Già nella seconda metà di quest'anno 7 Paesi africani dovrebbero ottenere i primi benefici del programma HIPC (Paesi Poveri e Fortemente Indebitati); altri 13 Paesi sono stati selezionati dalla Banca mondiale per una corsia preferenziale sui 41 che

sono in lista di attesa.

In questo contesto è in atto anche un'iniziativa della CIMI (Conferenza Istituti Missionari Italiani) per una raccolta di firme da inviare al Presidente del Consiglio, nel quadro della campagna "Liberiamo i Paesi poveri dai debiti". Nel manifesto della CIMI si legge: "Unendoci all'appello di Giovanni Paolo II, chiediamo alle autorità competenti di liberare dai debiti i 41 Paesi più poveri, adesso e non fra tre o sei anni; che i nuovi prestiti non siano utilizzati per pagare i vecchi debiti, ma investiti per la lotta contro la povertà nei Paesi beneficiari".

LA TERRA E' DI TUTTI

Ha per titolo "Per una migliore distribuzione della terra" il documento del Pontificio Consiglio "Giustizia e Pace": porta la data del 23 novembre 1997, ma solo da poco è comparso nelle librerie.

Vi si legge: "Pronunciare, con evangelica franchezza, una parola nel merito di situazioni scandalose, presenti in quasi tutti i continenti, circa la proprietà e l'uso della terra". Il documento evidenzia il nesso tra distribuzione ingiusta della terra ed emigrazione, richiama i principi della Dottrina sociale della Chiesa e conclude in questo modo: "Lo spirito del Giubileo ci sproni a dire basta! ai tanti peccati individuali e sociali che provocano situazioni di povertà e di ingiustizia drammatiche e intollerabili".



CONTRO LA TRATTA DI DONNE E MINORI



La sua denominazione è "Comitato interministeriale di coordinamento dell'azione di governo contro la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale". Fra le undici associazioni ed enti non governativi invitati a farvi parte vi figurano Caritas, Migrantes, Gruppo Abele, Usmi, On the Road. In progetto l'elaborazione di una specie di manuale pratico per chi intende impegnarsi in questo settore. A presiedere i lavori saranno i Ministri Anna Finocchiaro e Livia Turco.

NOTIZIE



Spagna

Nel 1997 gli irregolari espulsi sono stati 4.358. Rispetto all'anno precedente vi è stato un aumento considerevole: nel 1996 infatti il numero degli espulsi è stato di 3.181 unità.

In aumento anche le espulsioni di minori marocchini di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che dopo aver commesso reato sono stati consegnati alle autorità del Marocco.



Paesi Bassi

Il segretario di Stato alla Giustizia, signora Schmitz, ha dichiarato che saranno realizzati nuovi centri di accoglienza per i richiedenti asilo.

A fronte delle continue richieste logistiche, i sindacati di dodici città, in cui già sono presenti centri di accoglienza, si sono resi disponibili a rafforzare le strutture per aumentarne la capacità.



Comunità Europea

Il commissario europeo per gli Affari sociali Flynn ha dichiarato che entro la fine del 1999 sarà predisposta una nuova normativa destinata a combattere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

La presentazione del progetto di legge è tuttavia condizionata alla ratifica del Trattato di Amsterdam che deve essere sottoscritto dai Quindici stati membri dell'Unione Europea.

CONFERENZA NAZIONALE SULL'IMMIGRAZIONE

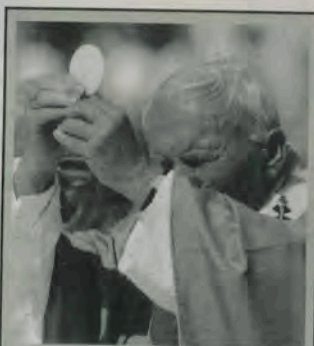
Dopo l'approvazione della legge organica sull'immigrazione, Federico Brini, vice presidente della Consulta del CNEL per l'Immigrazione ha avanzato la necessità di convocare in tempi brevi la seconda Conferenza nazionale sull'immigrazione "per iniziare a lavorare concretamente in favore della convivenza, della integrazione e di più stretti rapporti internazionali in collaborazione con i Paesi di provenienza degli immigrati".



Mons. Luigi Petris
Direttore Generale
Migrantes

LA GIORNATA delle MIGRAZIONI '98

La Puglia è la regione che ospiterà quest'anno le manifestazioni più significative della Giornata nazionale delle migrazioni 1998, prevista per il 15 novembre e organizzata dalla *Migrantes*. Dal Santuario dell'Incoronata (Foggia) verrà teletrasmessa la Santa Messa.



QUARESIMA E IMMIGRATI

In un opuscolo sul cammino quaresimale, elaborato dalla CEI, è riservato un largo spazio ai migranti. Si parla della "presenza scomoda degli immigrati" e si invitano i cristiani a "un'attenzione privilegiata verso una situazione sociale nei cui confronti la comunità può rischiare l'indifferenza o addirittura l'emarginazione". Vengono riportate le parole del Papa: le "forme di rifiuto dell'altro (...) si manifestano in maniera grave nel problema dei milioni di rifugiati ed esiliati, nel fenomeno dell'intolleranza razziale anche verso persone che hanno la sola colpa di cercare lavoro e migliori condizioni di vita fuori della loro patria, nella paura rispetto a tutto ciò che è diverso e che è perciò visto come una minaccia".

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA CON L'ALBANIA

Nel corso di un incontro tra il ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, e il ministro per la Cooperazione e lo sviluppo economico della Repubblica di Albania, Ermelinda Meksi, avvenuto il 3 marzo alla Farnesina, è stato firmato il "Protocollo di collaborazione e assistenza per il rafforzamento delle istituzioni albanesi". In questo modo si dà attuazione alla Dichiarazione di intenti firmata dal ministro Dini il 18 dicembre scorso a Tirana per le attività di assistenza volte al rafforzamento delle istituzioni democratiche e dei settori dell'amministrazione albanese. La cooperazione italiana consisterà in forniture di beni e servizi per una spesa di 60 miliardi, come previsto dalla legge finanziaria 1998.



L'On. Lamberto Dini

EMIGRAZIONE

UN "TAVOLO POLITICO"

Presso il dipartimento per gli Italiani nel mondo il 25 febbraio è stato costituito un "tavolo politico" tra ministero degli Esteri, dipartimento Italiani nel mondo e Regioni per quanto attiene alla politica dei confronti delle comunità italiane all'estero. Le riunioni avranno una cadenza quadrimestrale e i



lavori confluiranno nella preparazione della terza Conferenza degli Italiani nel mondo che dovrebbe svolgersi nel 1999.

OPERAZIONE "RADICI RITROVATE"

Saranno oltre settanta, provenienti da una ventina di Paesi, i giovani che visiteranno Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino. Arriveranno il 1° maggio e si fermeranno in Italia per un mese. L'operazione, denominata "Le radici ritrovate", interessa il Nordest, un tempo spopolato dall'emigrazione.



Libri

di CHRISTIANE LUBOS

Ahmed Bekkar

IMURI DI CASABLANCA

Collana "I Mappamondi"

Sinnos Editrice, Viterbo 1998, pp.112, £. 15.000

"Sono venuto in Italia a cercar fortuna come hanno fatto tanti altri marocchini. (...) Avevo 29 anni e mi sono reso conto di aver viaggiato 29 ore, lo stesso numero dei miei anni". Così scrive Ahmed, in questo libro autobiografico dove rac-

conta l'infanzia trascorsa in un quartiere periferico di Casablanca e il suo amore per il teatro; la vita del "vu cum-prà", il suo lavoro come ceramista a Sassuolo e l'attività di attore. Ahmed racconta anche la sua terra attraverso i giochi, i riti e le consuetudini

della religione musulmana, le tradizioni, le usanze, le storielle, i proverbi, gli indovinelli, le filastrocche, le canzoni e le ricette della cucina marocchina. Come tutti i libri della collana "I Mappamondi", il testo è bilingue (in questo caso italiano-arabo), è illustrato, e alla fine ha una serie di "pagine gialle" che raccolgono i dati statistici, le informazioni sui centri di cultura maghrebina, i negozi e le sedi della comunità, oltre ad alcune indicazioni sulla letteratura e gli autori maghrebini contemporanei.

Raffaele Nogaro

LE FACCE DELL'UOMO

Edizioni Paoline, Milano 1997,

pp.249, £.20.000

"L'uomo può essere irregolare? Eh sì. Sono le leggi che guidano una comunità. E le leggi non riconoscono l'uomo: riconoscono solo i suoi privilegi. Se uno ha, vale e viene difeso. Se uno non ha, compromette la proprietà degli altri e diventa colpevole. Ma l'uomo è. Anche se nero. Anche se straniero, senza regolare permesso di soggiorno". E' uno dei tanti passaggi significativi distribuiti in un centinaio di temi scot-

tanti, nati come appuntamento settimanale che mons. Nogaro, Vescovo di Caserta, ha tenuto sulle pagine di "Avvenire" dal 1992 al 1996. Una voce autorevole e libera, che non si stanca di richiamare le responsabilità della nostra società nei confronti dei più deboli. Nella prefazione scrive: "Ogni giorno Dio si avvicina all'uomo con la faccia del povero. Il Padre le stringe al suo cuore: tutte le facce degli uomini e delle donne insieme fanno il suo unico volto".



Francesco Pascucci

NOTE CON ECHI LONTANI

Fara Editore, Perugia 1997,

pp.249, £. 22.000

Ciascuno di noi può considerarsi un viaggiatore attraverso i percorsi della vita: tragitti lunghi, brevi, tortuosi; strade che si intersecano, si sfiorano, corrono parallele senza incontrarsi mai. Il bagaglio che ci portiamo dietro è fatto di esperienze, ricordi, volti di persone che, nel bene o nel male, ci hanno accompagnato per un tratto del cammino; è un bagaglio inevitabilmente destinato ad arricchirsi giorno per giorno e a diventare sempre più pesante.

Ciò è quanto traspare dalle pagine di questo avvincente romanzo, in cui Francesco Pascucci ha saputo rappresentare la vicenda umana di un gruppo di amici profondamente segnati nel cuore e nella mente da un passato che ha lasciato una traccia indelebile nel loro difficile presente. E il superamento delle difficoltà avverrà solo quando ciascuno di loro riuscirà, non senza incertezze e lotte interiori, ad inserirsi nel binario giusto, quello destinato al proprio viaggio, su cui proseguire il cammino verso una meta che abbia un senso.

La rappresentazione dell'esistenza delineata dal romanzo ricorda una sorta di tracciato ferroviario fatto di arrivi, partenze, scambi, ritardi: il treno passa per tutti, ma non tutti riescono a salirvi, e chi non avrà saputo giungere puntuale alla coincidenza che conduce ad una vita nuova sarà in perdita.

Il romanzo è vincitore del 1° Premio Speciale del Concorso Letterario Internazionale "Giovanni Gronchi 1997".

(Dall'introduzione di Claudia Rubbini)

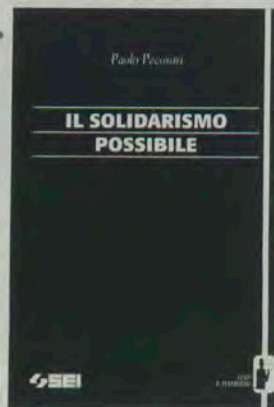
Paolo Pecorari

IL SOLIDARISMO POSSIBILE

SEI, Torino 1995,

pp.94, £.12.000

L'opera economica di Giuseppe Toniolo, la cultura economico-sociale dei cattolici italiani nel secondo Ottocento, lo storicismo economico di Luigi Lazzati, l'insegnamento della Rerum Novarum, il Magistero sociale della Chiesa da Leone



XIII a Giovanni Paolo II: sono i cinque saggi storici che compongono il libro e dimostrano la fon-

datezza e la praticabilità anche economica del solidarismo di matrice cattolica. Un concetto di solidarietà aperta in cui il termine "altro" perde ogni significato oppositivo per indicare invece il senso ampio e pregnante di "tutti noi". L'Autore fornisce le ragioni storiche per cercare di dare risposte adeguate alla crescente domanda di vero solidarismo.

KOSOVO:
CACCIA ALL'ALBANESE

LEGGE IMMIGRAZIONE (1)

Albanesi pronti all'invasione. Oltre Adriatico si fregano le mani per la nuova legge.

(la Padania, 22.2.98)

LEGGE IMMIGRAZIONE (2)

Adesso "l'Italia si marocchinizzerà" ha detto il leghista Mario Borghezio, quello che tempo addietro propose di sparare proiettile di gomma sugli immigrati che volessero entrare nel nostro Paese.

(Pino Ciociola, l'Avvenire, 21.2.98)

LEGGE IMMIGRAZIONE (3)

La battaglia parlamentare è stata particolarmente aspra. A tratti comica. Ci sono volute un paio di sedute a oltranza, con anziani senatori costretti a stare immobili per ore al banco. Il senatore a vita Giulio Andreotti aveva rivendicato una pausa-gabinetto. E Mancino gli aveva dato ragione: "Io ho realizzato il primato di sei ore e un quarto".

(F.Grignetti, La Stampa, 20.2.98)

CHI T'HA DATO IL
PATENTINO?

Da adesso in poi, i clandestini sorpresi alle frontiere saranno rispediti all'istante, quelli sorpresi sul territorio senza documenti saranno ugualmente espulsi, gli altri, se con documenti, saranno sottoposti a giudizi.

(Flora Lepore, TV sorrisi e canzoni, 1.3.98)

CHI LI HA VISTI?

La Direzione nazionale antimafia conferma indiscrezioni raccolte da questo giornale, secondo cui nelle prossime settimane -entro marzo- potrebbero ripetersi sbarchi massicci di albanesi e curdi: navi colme di clandestini per intenderci.

(Carlo Chianura, la Repubblica, 21.2.98)



l'Unità, 6.3.98



il manifesto, 7.3.98

IMMAGINE ALLO
SPECCHIO

Umberto Bossi schiuma di odio e di disprezzo per gli italiani, incita a mettere il tricolore nel cesso, parla degli italiani come di esseri immondi perché sa di essere italianissimo, di avere tutti i complessi e tutti i difetti.

(G.Bocca, Il Venerdì di Repubblica, 20.2.98)

FAMIGLIA DI ZULU

Nostro figlio vuole sposare una donna di colore. Non pensiamo di essere razzisti, però siamo molto preoccupati e anche addolorati. Ci chiediamo: un matrimonio così potrebbe funzionare? Lei appartiene alla tribù Zulu.

(Lettera su Io Donna n.8/1998)

EMIGRAZIONE FORZATA

Sono pronti a fare le valigie anche per la Cina. Andranno dovunque, gli imprenditori vesuviani, ma non rimarranno a Napoli. A meno che non cambi qualcosa, a cominciare dall'ordine pubblico.

(E.d'Errico, Corriere della Sera, 26.2.98)

PROSTITUZIONE (1)

Di fronte a quella che per molte donne extracomunitarie è una scelta obbligata (la prostituzione), si fa molto clamore; ma non si esprime alcuna valutazione non dico etica, perché di questo hanno paura i giornali laici, ma educativa e formativa per i clienti: questa sembra essere una zona franca che nessuno può toccare. In realtà sono proprio loro la causa primaria di quelle presenze.

(Mons. Benito Cocchi, presidente della Caritas italiana, Avvenire, 24.2.98)

PROSTITUZIONE (2)

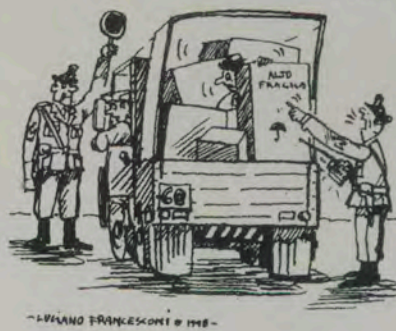
Non ne posso più di questa voglia di harem in stile occidentale che percorre le nostre città. "Harem doc" che hanno il solo scopo di togliere il fastidio dalle strade.

(G.Bettin, prosindaco di Venezia, l'Unità, 28.2.98)

L'ACCHIAPPA-CLANDESTINI

Per stroncare il flusso migratorio irregolare, la Svizzera ha comperato dalla Germania un apparecchio "acchiappa-clandestini". E' un congegno che pesa poco più di un chilo e consiste in una sonda collegata a un rilevatore portato a tracolla. La sonda, inserita sotto i teloni dei Tir, capta le emissioni di anidride carbonica: se sul camion c'è solo merce i valori rimangono costanti, altrimenti un bip dà l'allarme.

Corriere della Sera, 3.3.98



GLI OPPOSTI COINCIDONO

Pecora nera, vedova nera, umore nero, periodo nero. Ma anche Venere nera, oro nero, perla nera. Nero il colore della negatività e nero l'attributo delle cose più preziose.

(Donatella Bogo, Sette n.8/98)

BANANA REPUBLIC

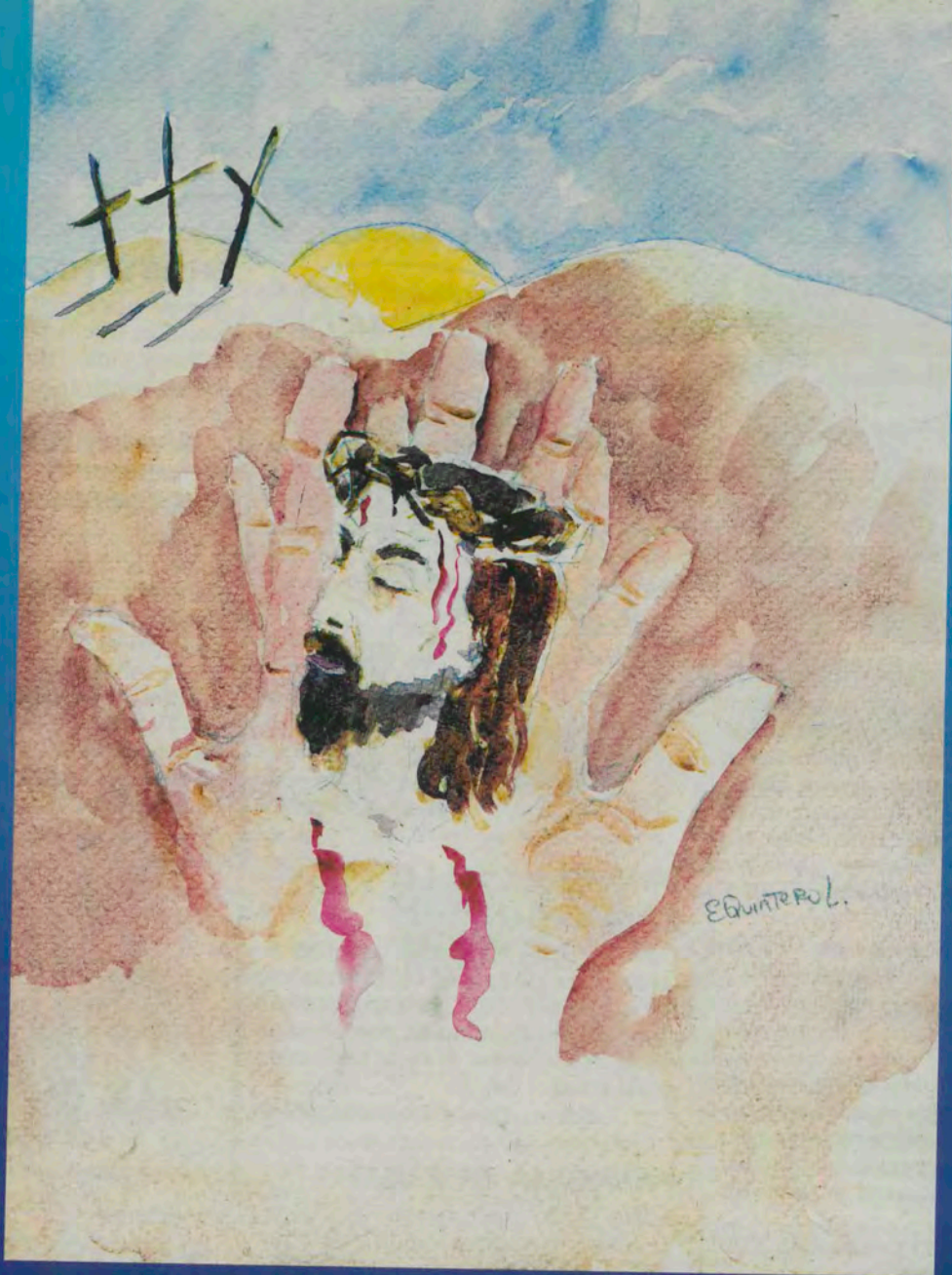
In Guatemala passavano con gli elicotteri e spargevano tonnellate di pesticidi. Sotto, le banane erano incellophanate, i contadini in mutande. Gli ho chiesto: ma come mai? E un contadino mi fa: "Sa, le banane vanno in Europa: noi restiamo qui".

(Beppe Grillo, Sette, n.9/98)

NERI PER CASO

Scoperto il Paradiso terrestre, o scoperta, quantomeno, la regione dove Adamo ed Eva sarebbero stati creati. Si trovava nell'Africa del Sud o del Sud-Est. Siamo quindi tutti di origine africana, perché tali erano i nostri progenitori, vissuti nell'Eden prima di essere cacciati circa 100-200 mila anni fa.

(B.Bertoloni, Corriere della Sera, 24.2.98)



Lettera a Cristo

Io ti guardavo Cristo,/ mentre passavi tra la folla,/ indossavi una tonaca rossa/ come nei dipinti.../
Io ti guardavo Cristo,/ mentre parlavi alla folla,/ parlavi dell'amore umano/ della morte e della vita/ del perdono della gioia/ e del dolore./
In questa mia lettera/ vorrei dirti Signore,/ che il Calvario e il Golgota/ possiamo vederli da vicino,/ ogni giorno concluso/ si moltiplicano i sepolcri senza croci./
In questa mia lettera/ ti supplico Signore/ per la diaspora dei popoli/ per i bimbi che muoiono di fame,/ per tutte le fanciulle martoriate.../
Ti supplico Signore, se puoi/ risorgi ancora!

Evelina Quintero Lòpez .